

Professioni turistiche

Guida turistica, Accompagnatore turistico, Direttore tecnico di agenzia di viaggio

Normativa per il riconoscimento in Italia delle professioni turistiche conseguite all'estero

- D.P.R 394/99 art. 49
- Direttiva europea 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recepisce la direttiva europea 2005/36 e stabilisce le procedure per:
 - il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea per lo stabilimento in Italia;
 - la prestazione di servizi in maniera occasionale e temporanea
- Direttiva Europea 55/2013 recante modifica della Direttiva 2005/36/CE
- Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recepisce la Direttiva UE 55/2013

LIBERTA' DI STABILIMENTO

Ai fini del riconoscimento del titolo conseguito nel Paese di origine, il professionista presenta domanda alla Direzione Generale Turismo corredata da documenti attestanti:

- l'identità
- il possesso dei titoli di studio
- i titoli professionali
- i requisiti per l'esercizio della professione
- l'esperienza professionale.

La documentazione è differente a seconda che la professione sia regolamentata o meno nel Paese membro di provenienza. L'Ufficio avvia l'istruttoria della richiesta, informa l'interessato e, laddove necessario, provvede a chiedere al professionista l'opportuna integrazione.

Guide turistiche

I professionisti provenienti da Paesi che non regolamentano la professione di guida turistica devono inviare idonea certificazione da cui emerge l'attività svolta (o la documentazione indicata dal Paese in cui si è legalmente stabiliti come indicato nel codice di condotta all. B lett. B – per esempio: la Germania ha previsto la certificazione dei datori di lavoro unitamente alla certificazione fiscale; mentre i professionisti della Repubblica Ceca esibiscono un attestato del Ministerstvo Průmyslu a Obchodu).

Accertata la completezza della documentazione la Direzione emana un proprio provvedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il riconoscimento è subordinato a una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Le

misure compensative vengono organizzate dalla Regione/Città metropolitana individuata dal richiedente.

Accompagnatori Turistici e Direttori Tecnici di Agenzie di viaggio

Per le professioni di Accompagnatore turistico e di Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo il riconoscimento è possibile anche solo sulla base dell'esperienza professionale purché rispondente ai criteri indicati rispettivamente dagli artt. [30 e 29](#) del d.lgs. 206/07. In questa ipotesi la normativa non prevede applicazione di misure compensative.

Il riconoscimento può essere subordinato a misura compensativa qualora la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Le misure compensative vengono organizzate dalla Regione/Città metropolitana individuata dal richiedente.

NORMATIVA NAZIONALE RIGUARDANTE LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA:

- Legge 06 agosto 2013 n. 97

PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE DEI SERVIZI DI GUIDA TURISTICA

Il professionista che intende svolgere in Italia una prestazione di servizi in regime temporaneo e occasionale deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 206/07, dimostrare di essere legalmente stabilito in un altro Stato membro ove esercita egualmente la professione di guida turistica.

Il prestatore che si sposta sul territorio nazionale per fornire servizi di guida turistica a carattere temporaneo ed occasionale è tenuto ad informare la Direzione Generale Turismo con una dichiarazione scritta, che deve essere inviata in un qualunque momento, purché prima del compimento della prestazione; non è necessario attendere un riscontro da parte dell'Amministrazione, essendo sufficiente la prova dell'avvenuto invio della dichiarazione e degli altri documenti prescritti. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso o sino a mutamenti oggettivi della situazione attestata dai documenti.

Alla dichiarazione occorre allegare alcuni documenti, previsti dall'art. 10 del d.lgs. 206/07. La documentazione richiesta è diversa a seconda che la professione sia o meno regolamentata nel Paese di stabilimento. L'Ufficio si attiene il più possibile alle informazioni contenute nel codice di condotta approvato dal gruppo dei coordinatori della Direttiva 2005/36/CE, basato sulla citata direttiva e sul Trattato CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

I professionisti provenienti da Paesi che non regolamentano la professione di guida turistica devono inviare idonea certificazione da cui emerge l'attività svolta (o la documentazione indicata dal Paese in cui si è legalmente stabiliti come indicato nel codice di condotta all. B lett. B – per esempio: la Germania ha previsto la certificazione dei datori di lavoro unitamente alla certificazione fiscale;

mentre i professionisti della Repubblica Ceca esibiscono un attestato del Ministerstvo Průmyslu a Obchodu).

Il professionista può esercitare in Italia la professione di guida turistica con il titolo professionale del Paese di origine ed in caso di controlli da parte delle Autorità locali italiane (controlli a campione che la normativa italiana prevede per tutti i professionisti) esibirà copia della dichiarazione e degli allegati, con prova dell'avvenuto invio. Le guide in regola con la documentazione sono inserite in un apposito elenco pubblicato su questo sito.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato dall'Ufficio, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità.

NORMATIVA NAZIONALE RIGUARDANTE LA DIREZIONE GENERALE TURISMO

- Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante il trasferimento delle funzioni esercitate dalla P.C.M. in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali

Per ulteriori informazioni:

professionituristiche@politicheagricole.it